

Codice A1606C

D.D. 10 febbraio 2022, n. 36

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO) - Intervento: Ampliamento del corpo di fabbrica destinato a campo pratica con realizzazione di un training box ed estensione della pavimentazione degli spazi di relazione esterni al fabbricato adibito a club house, via Agnelli 40, F. 16 mapp. 11. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 36/A1606C/2022**

**DEL 10/02/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. FIANO (TO) – Intervento: Ampliamento del corpo di fabbrica destinato a campo pratica con realizzazione di un training box ed estensione della pavimentazione degli spazi di relazione esterni al fabbricato adibito a club house, via Agnelli 40, F. 16 mapp. 11. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis* pervenuta dal Comune di Fiano volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Territorio e Paesaggio ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione (allegato 1);

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto (allegato 2);

Tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)  
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESP/58/2022A/A1600A*

*Rif. n. 7267/A1610B del 24/01/2022*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: **FIANO (TO)**  
Intervento: Ampliamento del corpo di fabbrica destinato a campo pratica con  
realizzazione di un training box ed estensione della pavimentazione degli  
spazi di relazione esterni al fabbricato adibito a club house., via Agnelli 40, F.  
16 mapp. 11  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 24/01/2022, con nota prot. 361 del 10/01/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto, situato all'interno dell'area adibita a Campi da Golf, consiste nell'ampliamento del corpo di fabbrica destinato a campo pratica attraverso la realizzazione di un training box utilizzando materiali analoghi a quelli utilizzati nella tettoia esistente (strutture lignee e coppi in copertura), nell'estensione della pavimentazione degli spazi di relazione esterni al fabbricato adibito a club house utilizzando materiali analoghi a quelli esistenti (pietra di Luserna a spacco),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Fiano (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 31/03/1952 come integrato con D.M. 1/08/1985 avente per oggetto: *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Tenuta "La Mandria" sita nell'ambito dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero, La Cassa* che prevede *"Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale o quelli di nuova realizzazione non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante attraverso la realizzazione di volumi che per forma, posizione e colore modifichino la percezione visiva dei luoghi...omissis...Gli interventi sugli edifici esistenti devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi degli edifici esistenti e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tav. P4 e/o sopraccitati (17). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15)"*, appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nei provvedimenti sopra citati e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate schede A105 e B062 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato inoltre che l'intervento proposto ricade all'interno nel Parco regionale della Mandria (art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato in quanto la soluzione progettuale proposta si inserisce nel contesto di grande valore paesaggistico in modo armonico, nel rispetto dei caratteri paesaggistici di pregio e senza alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante, le viste panoramiche e gli skyline,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza del Comune</i>	Richiesta_autorizzazione.pdf
2	<i>Istanza</i>	ISTANZA.PDF.P7M
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA.PDF.P7M
4	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	ELABORATO_OPERE_IN_PROGETTO.PDF.P7M
5	<i>Documentazione fotografica e Render</i>	RENDERING.PDF.P7M

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Marina Bonaudo*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Torino, (data pec)

Alla Regione Piemonte  
pec: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Ministero della cultura

epc Al Comune di Fiano  
pec: [ufficiotecnico.fiano@pec.it](mailto:ufficiotecnico.fiano@pec.it)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ  
METROPOLITANA DI TORINO

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: **Comune FIANO Prov. TO**  
**Bene e oggetto dell'intervento:** Ampliamento del corpo di fabbrica destinato a campo pratica con realizzazione di un training box ed estensione della pavimentazione degli spazi di relazione esterni al fabbricato adibito a club house  
Indirizzo: via Agnelli 40  
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 21/01/2022– vs prot. 360 del 10/01/2022 (dal Comune di Fiano)  
**Protocollo entrata richiesta: 1082 del 21/01/2022**  
**Data di arrivo richiesta:** 27/01/2022– vs prot. 9060 del 27/01/2022 (dalla Regione Piemonte)  
**Protocollo entrata richiesta: 1455 del 27/01/2022**  
RICHIEDENTE: [REDACTED]  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
PROVVEDIMENTO: **Parere Vincolante**  
**Destinatario:** Alla Regione Piemonte - Pubblico  
Comune di Fiano – Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per il Comune di Fiano di cui all'oggetto;

Considerato che dalla relazione sopra citata si evince che l'area oggetto d'intervento ricade in area tutelata ai sensi del art. 136 del D.Lgs. 42/02004, in forza al D.M. 31 marzo 1952 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della tenuta La Mandria sita nell'ambito dei Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa" e D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto "Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i Comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa";

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole alle opere proposte.**

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

**IL SOPRINTENDENTE**

Luisa Papotti

Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
arch. Gianni Bergadano / geom. Rosaria Demma  
([gianni.bergadano@beniculturali.it](mailto:gianni.bergadano@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220411 Fax +39.011.4361484

email: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

sito web: <http://www.sabap-to.beniculturali.it/>